

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 857 /del 26-04-2019

OGGETTO: Convenzione con l'Azienda Formativa Professional Training Srl, con sede legale in via delle Acacie n. 39 int. 5 – 05018 Orvieto (TR), per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli allievi dei corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS).

Il Responsabile sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il Dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L.n. 20/1994 e ss.mm.ii.

L'Estensore: dott.ssa Nadia Tomassini

Firma Nadia TomassiniData 18.04.2019

Responsabile del procedimento

Dott. Marino Formichetti

Firma Marino FormichettiData 18/04/2019

Il Responsabile dell'U.O.S.:

Firma Barbara ProiettiData 18-04-2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

OGGETTO: Convenzione con l'Azienda Formativa Professional Training Srl, con sede legale in via delle Acacie n. 39 int. 5 – 05018 Orvieto (TR), per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli allievi dei corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS).

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

VISTA la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuire delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n. 222/D.G. del 12/03/2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che, con nota prot. n.16509 del 25/03/2019, è pervenuta la richiesta di convenzione da parte dell'Azienda Formativa Professional Training Srl, con sede legale in via delle Acacie n. 39 int. 5 – 05018 Orvieto (TR), per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli allievi dei corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS).

CHE la Regione Umbria con D.G.R. n. 879 del 02/08/2018 ha autorizzato l'Azienda Formativa Professional Training Srl. all'attivazione di corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS), per il triennio 2018/2020;

PREMESSO che la Legge 24 giugno 1997, n.196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" individuano i tirocini formativi e di orientamento quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

VISTA la Legge 24/06/1997, n. 196 concernente norme in materia di occupazione ed in particolare l'art. 18 che nel regolamentare i tirocini formativi e di orientamento stabilisce la possibilità di svolgimento dei medesimi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra soggetti quali l'Università e datori di lavoro pubblici e privati;

VISTA la Legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 che prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le

OGGETTO: Convenzione con l'Azienda Formativa Professional Training Srl, con sede legale in via delle Acacie n. 39 int. 5 – 05018 Orvieto (TR), per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli allievi dei corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS).

Pag. 3 di 5

Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTA la proposta di convenzione da parte dell'Azienda Formativa Professional Training Srl., di cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

VISTO l'atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati Personali (all.2);

VISTA la Procedura Privacy per Responsabili del Trattamento dei dati personali (all.3);

VISTO il parere favorevole in merito alla proposta di intesa in argomento, espresso dal Resp.le del DAPS - Dipartimento Aziendale delle Professioni Sanitarie, Dott. Vittorio Falchetti Ballerani, che provvederà all'accoglienza e all'inserimento degli allievi presso le Strutture Aziendali;

VISTO che l'allieva, come verificato è residente nella provincia di Rieti e questa Azienda, come consuetudine agevola i residenti nel territorio nello svolgimento del tirocinio formativo di allievi frequentanti corsi fuori provincia;

VISTA la possibilità che la stessa convenzione possa essere utile ad altri allievi che faranno richiesta di attivazione del tirocinio formativo;

RILEVATO che l'art. 10 della convezione di cui trattasi prevede una validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

RILEVATO altresì, che sono a carico della l'Azienda Formativa Professional Training Srl., gli oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

RITENUTO che lo svolgimento dell'attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

DETERMINA

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con l'Azienda Formativa Professional Training Srl, con sede legale in via delle Acacie n. 39 int. 5 – 05018 Orvieto (TR),, apposita convenzione della durata di tre anni, per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli allievi dei corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS), secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

OGGETTO: Convenzione con l'Azienda Formativa Professional Training Srl, con sede legale in via delle Acacie n. 39 int. 5 – 05018 Orvieto (TR), per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli allievi dei corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS).

Pag. 4 di 5

- DI DARE ATTO che l'attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell'Azienda e che gli aspetti assicurativi sono a carico dell'Azienda Formativa Professional Training Srl,, di Orvieto (TR), che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso


Il Responsabile della
U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione
Dott.ssa Anna Petti



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 26 APR. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

26 APR. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 26 APR. 2019

in oggetto




per esteso



Rieti li 26 APR. 2019

IL FUNZIONARIO





**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE DEGLI
ALLIEVI
DEI CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____

E

L'Agenzia Formativa Professional Training SRL, P.IVA 00773700554, con sede legale Orvieto (TR) – 05018 in Via delle Acacie n. 39 int.5 in persona del RAPPRESENTANTE LEGALE MARIA RAFFAELLA POLEGRI nata a ROMA il 18/12/1968 di seguito denominato "soggetto promotore"

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196 (decreto attuativo marzo 1998, n. 142) possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859, e che il soggetto promotore rientra tra questi, essendo legalmente autorizzato dalla Regione Umbria per la gestione dei corsi per Operatore Socio-Sanitario (D.G.R n. 879/2018 per il triennio 2018-2020);
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011, n. 24 e la legge della Regione Umbria del 17/09/2013, n. 17 hanno chiarito quali siano le

- condizioni essenziali perché un tirocinio formativo e di orientamento sia considerato curriculare, ovvero del tipo previsto dalla presente convenzione;
- la Regione Umbria, con D.G.R del 26 maggio 2014, n. 597 ha modificato ed integrato la D.G.R del 02 dicembre 2013, n. 1354 con la quale erano state date disposizioni attuative della L.R del 17 settembre 2013, n. 17 in materia di tirocini, acquisendo le linee-guida dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 e, in particolare, ha ridefinito il numero massimo di tirocinanti ammissibili complessivamente, per qualunque tipologia di tirocinio;
 - gli obiettivi di entrambe le parti convergono nell'offrire agli studenti in formazione conoscenze, competenze e strumenti appropriati allo svolgimento delle professioni che interessano l'attività della pubblica amministrazione in generale e sanitaria in particolare, per la comune utilità;
 - la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
 - la Deliberazione Giunta Regionale n.199 del 18/07/2013 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n.92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR .151 del 13 marzo 2009;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART.1

Ai sensi di tutta la normativa richiamata in premessa, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture fino ad un massimo di n. 6 allievi in tirocinio formativo curriculare, su proposta del soggetto promotore, stabilendo la sede di tirocinio in base alla disponibilità individuata dal soggetto ospitante stesso, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento al momento della presentazione della domanda. Il numero massimo di tirocinanti ammissibili può essere in qualunque momento rideterminato in maniera unilaterale dal parte del soggetto ospitante, tramite semplice comunicazione con valore legale (raccomandata A/R, PEC) al variare delle esigenze lavorative.

ART.2

1. Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso di studi, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro. L'attività di tirocinio non può dar luogo ad alcun rapporto d'impiego né libero professionale, non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dal soggetto ospitante per la copertura di nuovi posti del profilo professionale ed i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostituzione di personale.
2. Per poter procedere all'attivazione dei tirocini il soggetto promotore deve inviare, almeno 15 giorni prima, al competente ufficio del soggetto ospitante, gli obiettivi formativi degli allievi, sulla base dei quali il soggetto ospitante individua la struttura/reparto più idonea all'acquisizione delle competenze richieste, cui ciascun allievo viene assegnato con l'indicazione dei relativi referenti. Contestualmente agli obiettivi formativi, il soggetto promotore deve consegnare, per ogni studente, il certificato di idoneità sanitaria redatto da un medico competente o medico autorizzato e copia di un documento di identità in corso di validità.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - nominativo tirocinante;
 - il nominativo del tutore e del responsabile aziendale del soggetto ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi indicativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

ART.3

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione il tirocinante è tenuto a:

- A. svolgere le attività previste dal progetto formativo;

- B. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- C. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti a motivo del tirocinio stesso, nonché a rispettare il segreto professionale ed a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione al soggetto promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante apposita valutazione.

ART. 4

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Resta inteso che l'esistenza di suddette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

ART.5

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Agenzia) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente

Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 “Sorveglianza sanitaria”). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

3. Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/idi cui all' art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

ART.6

Il soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (sedi, reparti, uffici, ecc.) e con attrezzature e strumentazioni che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi ed igiene e sicurezza del lavoro. L'accesso alle strutture è comunque subordinato all'acquisizione del giudizio di idoneità alla mansione, certificato dal Medico Competente del soggetto promotore.

ART.7

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modificazioni. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Agenzia Formativa Professional Training Srl., accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Agenzia Formativa Professional Training Srl, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri allievi coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

ART.8

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, allegato a-Tariffa parte I, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive integrazioni e modificazioni: l'imposta di bollo è assolta dal soggetto promotore.

La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.1, allegato a-Tariffa parte II, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive integrazioni e modificazioni: l'imposta di registro è a carico della parte richiedente.

ART.9

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il foro competente ed esclusivo è quello di Terni.

ART.10

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti, fermo restando l'immediata decadenza della validità qualora la Regione Umbria revochi l'autorizzazione ad effettuare corsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti,

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Petti Anna



Agenzia Formativa

Professionale Training Srl.

Il Rappresentante Legale

Sig.ra Maria Raffaella Polegri
